

Sent. n. 11/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Uditi all'udienza tenuta in data 16/09/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Riccardo Arceri per i ricorrenti e l'Avv. Fi-
lippo Mangiapane per l'Inps;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78563 del registro di
Segreteria, promosso dai signori XX ed altri 24, tutti elettivamente
domiciliati in Roma, alla via Giulio Romano, 5 pres-
so lo studio dell'Avvocato Riccardo Arceri del Foro
di Roma c.f. RCRR79L16H501T.

contro

l'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale,

in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F.
NCLFLV62T42H501M,
pec:avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it,
fax 06.94527726), e elettivamente domiciliato presso
il Coordinamento Legale Regionale in Roma, Via Cesa-
re Beccaria n.29;

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno
chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico
con applicazione, sulla quota retributiva
dell'articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 con conseguen-
te applicazione dell'aliquota fissa del 44%.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memoria
con la quale ha rappresentato di aver già provveduto
a rideterminare la pensione dei ricorrenti conforme-
mente a quanto disposto dalle SS.RR, con
l'applicazione del 2,44 per cento.

Ha concluso per la declaratoria di cessata materia
del contendere.

3. A conclusione dell'udienza, il ricorso è stato
trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. In considerazione che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica concernente l'applicazione dell'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, domandata con l'atto introduttivo del giudizio è stata liquidata, va dichiarata cessata la materia del contendere.

2. Spese di lite compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2024.

IL GIUDICE

Giuseppe DI BENEDETTO

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.01.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA